



## ORDINANZA N° 13/2023/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	occupazione temporanea di spazi demaniali marittimi finalizzati allo svolgimento della Giornata Nazionale dello Sport 2023 nella Città di Crotona
-----------------	---

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 15/5/2023, con la quale C.O.N.I. Point Crotone Legale a Crotone – 88900 Via A. Capitini, 38, ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro l'autorizzazione intesa all'occupazione temporanea di spazi demaniali marittimi finalizzata allo svolgimento della Giornata Nazionale dello Sport 2023 nella Città di Crotone, secondo la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza in parola;
- VISTA** la documentazione tecnica (planimetrie allegate) presentate a corredo dell'istanza sopra richiamata, in relazione alle attività riprogrammate;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata soltanto alla durata della manifestazione sportiva organizzata dal C.O.N.I. Point Crotone;
- CONSIDERATO** pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime e specchi acquei interessati, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della manifestazione in questione;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTE** le Circolari n° 90- prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la Circolare n° M\_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: [www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti](http://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti);
- CONSIDERATO** che trattandosi di rapporti tra Amministrazioni dello Stato finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;

- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

## **RENDE NOTO**

Che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e per tutta la durata della manifestazione e, nello specifico, **dalle ore 15:00 alle ore 20:00 del giorno 5 giugno 2023** si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone demaniali marittime interessate dall'installazione di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della Giornata dello Sport, meglio rappresentate nella prodotta istanza e nelle planimetrie di progetto, allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante.

## **ORDINA**

### **ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE**

E vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo e l'ormeggio negli specchi acquei, posti all'interno delle zone demaniali marittime interessate dall'installazione di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della Giornata dello Sport, meglio rappresentate nella prodotta istanza e nelle planimetrie di progetto, allegate alla presente ordinanza, ad eccezione del personale appositamente autorizzato.

### **ART. 2 MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE**

Il C.O.N.I. POINT CROTONE è obbligato, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, a:

1. assicurare un servizio di vigilanza continuo in particolare nelle ore notturne e di dotare l'area interessata di adeguati mezzi di estinzione;
2. rispettare la normativa in materia di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, avuto particolare riguardo all'obbligo di avviso alla questura competente nei termini previsti dagli articoli del Titolo II del Capo I del R.d. N.773/31 (T.U.L.P.S.) ai fini dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive ex art. 76, comma 1;
3. eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività/eventi;
4. rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e sugli impianti, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni;
5. acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;

6. assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;
7. provvedere a sua cura e spese per tutta la durata della presente ordinanza alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere;
8. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Crotona;
9. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno del C.O.N.I. POINT Crotona;

### **ART. 3 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'utilizzazione autorizzata dalla presente avrà la durata dal **giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e per tutta la durata della manifestazione e, nello specifico, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 del giorno 5 giugno 2023.**

Decorsi i suddetti termini ed entro dieci giorni dagli stessi il C.O.N.I. POINT CROTONE dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature (corpi morti, pontili, segnaletica, container, ecc.), installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime gli specchi acquei al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree e degli specchi acquei discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree e specchi acquei che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine piazzali e specchi acquei costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

### **ART. 4 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO**

Il C.O.N.I. POINT CROTONE risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando il C.O.N.I. POINT CROTONE direttamente responsabile di ogni

danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico del C.O.N.I. POINT CROTONE:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

## **ART. 5 NORME FINALI**

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

## **ART. 6 SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

## **ART. 7 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotona, all'Albo Pretorio del Comune di Crotona.

## **ART. 8 ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Gioia Tauro, 26/05/2023

**IL DIRIGENTE**  
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO  
PORTUALE  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

**IL PRESIDENTE**  
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI